

Decreto legge recante misure urgenti in materia di enti territoriali e a tutela della finanza pubblica

Art. 1

Disposizioni in materia di finanza degli enti territoriali

1. All'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente: *“5 bis. Ai fini della completa attuazione del piano di rientro dal disavanzo accertato, il Commissario adotta i provvedimenti più idonei in tema di rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento coerenti con costi standard individuati sulla base del mercato, omogenei a livello nazionale, che consentano il confronto con le migliori pratiche gestionali e di fissazione delle tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/Km, e di fissazione delle tariffe aziendali, nonché di definizione della dotazione di personale, compatibili con il perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico.”;*

b) il comma 6-quater è sostituito dal seguente: *“6-quater. Per la celere realizzazione delle attività di cui ai commi da 5 a 6-ter, il Commissario costituisce una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalità operative, con oneri a carico delle risorse individuate dal comma 9 e dall'articolo 11, commi da 13 a 16, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.”;*

c) dopo il comma 9 è inserito il seguente: *“9-bis. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 5, ed al fine di garantire la continuità aziendale, il Commissario può richiedere, con propri decreti, anticipazioni dell'erogazione, anche integrale, delle risorse del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui al comma 9, nonché di quelle previste dall'articolo 1, comma 9-bis, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, finalizzate alle spese strettamente necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale e alla prosecuzione del pagamento del debito pregresso.”;*

2. All'articolo 1, comma 177, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la parola «2013» è sostituita dalla seguente: «2014».

3. All'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9-bis è sostituito con il seguente: *“9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, finalizzato a concedere alla Regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.”;*

b) al comma 9-ter, le parole *“da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.”* sono sostituite dalle seguenti *“sono definite le modalità per la concessione e per la restituzione dell'anticipazione di cui al comma 9-bis in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione stessa.”;*

c) al comma 9-quater le parole *“alle regioni interessate”* sono sostituite dalle seguenti *“alla Regione Campania”;*

d) al comma 9-sexies le parole *“dalle regioni”* sono sostituite dalle seguenti *“dalla Regione Campania”;*

e) al comma 9-septies, le parole “di cui al comma 9-bis” sono sostituite dalle seguenti “di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.

Relazione illustrativa

La disposizione di cui al **comma 1** stabilisce che, ai fini della completa attuazione del piano di rientro dal disavanzo accertato, il Commissario *ad acta* di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, incaricato dell'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali recate dal piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania, adotti i provvedimenti più idonei in tema di rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento coerenti con costi standard individuati sulla base del mercato, omogenei a livello nazionale, compatibili con il perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico.

Inoltre, mediante la modifica all'articolo 16, comma *6-quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2012 n. 134, si prevede che la struttura di supporto al Commissario *ad acta* prevista dallo stesso comma *6-quater* possa ora comportare oneri per la finanza pubblica, a cui si provveda a carico delle risorse derivanti, tra l'altro, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al comma 9 del citato articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché dal prestito concesso alla Regione Campania e destinato al piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, e dall'applicazione delle maggiorazioni fiscali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale all'IRPEF previste dall'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Si prevede altresì che, nelle more dell'approvazione del piano di rientro dal disavanzo accertato e del piano dei pagamenti di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Commissario *ad acta* possa richiedere, con propri decreti, anticipazioni dell'erogazione, anche integrale, delle risorse del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui al comma 9 dello stesso articolo 16, nonché del Fondo di cui dall'articolo 1, comma *9-bis*, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Ai sensi del **comma 2**, si proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2014, l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con cui si dispone l'impossibilità di intraprendere o di proseguire azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale e con cui si dispone altresì che i relativi debiti insoluti producono esclusivamente gli interessi legali.

Il **comma 3** intende sopprimere il fondo di cui all'articolo 1, comma *9-bis*, del citato decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 («Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario»), finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria ovvero per la regione Campania al finanziamento del piano di rientro) ed istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo di rotazione, finalizzato a concedere alla Regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Si continua a prevedere una dotazione di 50 milioni di euro.

Si modifica, inoltre, il comma *9-ter* dell'articolo 1 del citato decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la definizione delle modalità per la concessione e per la restituzione dell'anticipazione di cassa di cui al precedente comma *9-bis*.

Sono infine previste norme di modifica alle previgenti disposizioni in considerazione delle novità introdotte.

4. Al comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 dopo le parole “a decorrere dal 29 dicembre 2010.”, sono aggiunte le seguenti: “Il medesimo Commissario Straordinario è autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto legge 30 luglio 2010, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.122, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del Comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza

giuridico amministrativa del Segretario. Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13-bis, del decreto legge 30 luglio 2010, n.78, verso le società dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento. Roma Capitale è altresì autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Il Commissario Straordinario è altresì autorizzato ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro, le somme erogate al Comune di Roma per l'anno 2009 per effetto del comma 3 dell'articolo 5 del decreto legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, e trasferite alla gestione commissariale nelle more dell'utilizzo del contributo di cui all'ultimo periodo del citato comma 3. Gli importi derivanti dall'applicazione del quarto, quinto, sesto e settimo periodo possono essere utilizzati per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per l'anno 2013 e non sono considerati tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno 2013.”.

Relazione Illustrativa

Il **comma 4** prevede alcune disposizioni volte a regolare i rapporti finanziari di Roma Capitale e la gestione Commissariale.

La disposizione, in particolare, modificando il comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è volta ad autorizzare il Commissario straordinario del Governo del comune di Roma, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 8-bis del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ad inserire, nella massa passiva di cui al documento concernente l'accertamento del debito del comune di Roma, predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto legge 30 luglio 2010, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.122, e per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri dello stesso Comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008.

Si prevede altresì che Roma Capitale possa riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento citato, verso le società dalla medesima partecipate, anche in via compensativa. A tal fine, Roma Capitale può avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti così riacquisiti verso le proprie partecipate.

Il Commissario Straordinario è autorizzato ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro, le somme erogate al Comune di Roma per l'anno 2009 per effetto del comma 3 dell'articolo 5 del decreto legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, e trasferite alla gestione commissariale nelle more dell'utilizzo del contributo di cui all'ultimo periodo del citato comma 3.

Si dispone infine che gli importi così ottenuti possano essere utilizzati per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per l'anno 2013 e che gli stessi non vadano considerati tra le entrate finali, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

5. All'articolo 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, dopo il comma 18, il seguente comma:

“18-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2014 l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 14, lettera b), non rileva ai fini della determinazione del limite massimo della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.”.

Relazione Illustrativa

La norma è finalizzata ad attribuire al comune di Roma Capitale la possibilità di incrementare la misura dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF - attualmente fissata allo 0,9% - di ulteriori 0,3 punti percentuali.

La necessità di un intervento normativo deriva dalla circostanza che l'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, fissa allo 0,8% l'aliquota massima dell'addizionale in esame.

Si ricorda che l'art. 14 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 - sul quale la norma proposta interviene - detta specifiche disposizioni per fronteggiare la situazione di squilibrio finanziario del Comune di Roma prevedendo una deroga al predetto limite. Infatti, il comune ha potuto incrementare la misura dell'aliquota dell'addizionale, deliberata in misura pari a 0,5%, fino al limite massimo dello 0,4%, arrivando, quindi, allo 0,9%.

Occorre però considerare che l'incremento dello 0,4% deliberato sulla base dalla disposizione appena citata è destinato esclusivamente alla copertura dell'indebitamento pregresso.

La norma proposta consente, pertanto, al comune di ripristinare la naturale funzione della norma di cui all'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, di reperire le risorse necessarie alla copertura dei costi relativi ai servizi offerti alla collettività.

6. Per l'anno 2013 è attribuito al Comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese in conto capitale per la realizzazione di Expo 2015. Il contributo di cui al periodo precedente non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2013 della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali".

7. All'onere relativo ai minori interessi attivi derivanti dal **comma 6** pari a 850.000 euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457 e successive modificazioni ed integrazioni.

Relazione illustrativa

La norma è finalizzata a prevede un contributo per l'anno 2013 di 25 milioni di euro a favore del comune di Milano, quale contributo agli oneri che il medesimo Comune sostiene per la realizzazione di Expo 2015.

Relazione tecnica

La norma in esame determina effetti finanziari negativi per 25 milioni di euro per l'anno 2013 in soli termini di saldo netto finanziario, atteso che il contributo attribuito al Comune di Milano non rileva ai fini del patto di stabilità interno. Alla copertura del predetto onere si provvede utilizzando, per un corrispondente importo, le risorse assegnate ma non erogate da Cassa depositi e prestiti S.p.A. a titolo di anticipazione di liquidità di cui al comma 13 dell'articolo 1 del decreto legge n. 35/2013.

8. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata nel territorio di Roma capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, "Patto per Roma", previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale "Raccolta differenziata", ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate:

a) nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma 10, lettera A, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) nel limite di 1,5 milioni di euro mediante utilizzo delle somme iscritte nel conto dei residui di stanziamento del capitolo 7085 dello stato di previsione del ministero dell'Ambiente per l'anno finanziario 2013 che vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stesso stato di previsione per l'anno 2014; alla compensazione degli effetti negativi in termini di indebitamento netto si provvede....."

c) nel limite di 5,5 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di € per il 2015 a valere sulle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il medesimo esercizio, ai sensi dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. Al fine di superare la situazione di crisi derivante dal mancato completamento dei lavori di sistemazione idrogeologica dei versanti di frana nel comune di Assisi, previa integrazione dell'Accordo di programma del 3 novembre 2010 stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Umbria, sono finalizzate risorse nel limite di 2 milioni di euro per il 2014. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, le parole "non oltre i tre anni" sono sostituite dalle parole "non oltre i sei anni".

10. All'articolo 259, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

"1-ter. Negli enti con popolazione superiore a 60.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonché dalla

razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.

1-quater. Per gli enti locali di cui al comma 1-ter che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità interno, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lett. a), della legge 12 novembre 2011, n. 183 è posta a carico del terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio. A tal fine, il Ministero dell'interno comunica al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'elenco degli enti locali di cui al periodo precedente.”.

Relazione illustrativa

La norma di cui al **comma 10** è volta a inserire due ulteriori commi, dopo il comma 1-bis, all'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico enti locali). Con gli stessi, si intende consentire agli enti con popolazione superiore a 60.000 abitanti, che abbiano posto in essere misure di riduzione dei costi dei servizi e di razionalizzazione delle società e degli organismi partecipati, tali da incidere sul riequilibrio del bilancio degli stessi enti, di raggiungere, in deroga alle norme vigenti, l'equilibrio entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto.

La disposizione inoltre, per gli enti rientranti nella previsione di cui al precedente comma, dispone che le sanzioni derivanti dal mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, ai sensi dell'articolo 31, comma 26, lett. a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, siano poste a carico del terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio.

Infine, si prevede che il Ministero dell'interno comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'elenco degli enti locali di cui al periodo precedente.

11. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: “unità sanitarie locali” sono sostituite dalle seguenti: “aziende sanitarie locali e ospedaliere”; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: “A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo.”;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno.”

Relazione illustrativa

Le disposizioni in esame sono connotate dal carattere di necessità ed urgenza in quanto tese ad assicurare lo svolgimento delle attività e la continuità del servizio reso, evitando la paralisi nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) agli assistiti del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) per effetto dell'attivazione delle azioni esecutive nei confronti delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, nella evidente finalità di garantire la effettività dei diritti costituzionalmente tutelati in materia di salute.

Tale esigenza muove dalla recente sentenza n. 186/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che escludeva integralmente la possibilità di avviare o proseguire, fino al 31 dicembre 2013, procedure esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni commissariate e assoggettate a piani di rientro dai disavanzi sanitari, dichiarando, altresì, estinti di diritto i pignoramenti e le prenotazioni a debito effettuati sulle somme trasferite dalle regioni alle

predette aziende.

Ad avviso della Corte, a presidio dell'esigenza di garantire l'erogazione delle funzioni essenziali connesse al S.S.N. vi sarebbero le previsioni di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio assistenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, in base alla quale è assicurata la impignorabilità dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini della erogazione dei servizi sanitari.

Tali disposizioni, tuttavia, erano già state ritenute parzialmente incostituzionali dalla stessa Corte con una precedente sentenza (n. 285/1995) nella parte in cui, per l'effetto della non sottoponibilità ad esecuzione forzata delle somme destinate ai fini ivi indicati, non prevedeva la condizione che l'organo di amministrazione dell'unità sanitaria locale, con deliberazione da adottare per ogni trimestre, quantificasse preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate e che dall'adozione della predetta delibera non fossero emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, in assenza di prescrizione della fattura, dalla data della deliberazione di impegno da parte dell'ente.

Al riguardo, al fine di adeguare l'ordinamento alle citate sentenze della Corte Costituzionale e al tempo stesso di garantire, ai sensi dell'articolo 32 della Cost., il diritto fondamentale alla salute, la norma proposta è finalizzata a rendere pienamente operativo il principio, peraltro già affermato dalla stessa Corte, in base al quale a presidio dell'esigenza di assicurare la continuità dell'erogazione delle funzioni essenziali connesse al S.S.N., si dispone l'obbligo in capo al tesoriere, al momento dell'adozione della delibera trimestrale di impignorabilità, di rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza delle Aziende sanitarie finalizzate alla tutela dei livelli essenziali di assistenza, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale.

Più in particolare, la norma in esame reca modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, prevedendo in primo luogo che la impignorabilità delle somme dovute agli enti del servizio sanitario, nei limiti e per le finalità previste dalla disposizione, operi previa quantificazione delle somme destinate alle finalità indicate nella norma, contenuta nella deliberazione adottata per ogni trimestre dall'organo amministrativo degli stessi enti, conformemente alle indicazioni contenute nella suindicata sentenza n. 285/1995.

Al citato articolo 1 è aggiunto il comma 5-bis che persegue due finalità: da un lato, si introduce l'obbligo di comunicare immediatamente la predetta deliberazione all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa disponendo che quest'ultima debba procedere a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva e senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale - in modo da assicurare concretamente la necessaria continuità di erogazione delle funzioni essenziali del servizio sanitario; dall'altro, si stabilisce che, dalla data di adozione della delibera, l'ente non possa emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno, allo scopo di rispettare pienamente le prescrizioni contenute nella citata sentenza n. 285/1995.

Infine, allo scopo di conformare le predette disposizioni al nuovo assetto degli enti del servizio sanitario, al medesimo articolo 1, comma 5, si prevede la sostituzione delle parole: "unità sanitarie locali" con le parole: "aziende sanitarie locali e ospedaliere".

12. All'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il comma 4-bis, è sostituito dal seguente comma:

«4-bis. A decorrere dal 30 aprile 2014, con riferimento alle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, sulla base dei dati trasmessi dai creditori anche a mezzo fattura elettronica, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, comunicano l'importo dei pagamenti non effettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data della comunicazione, per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Le comunicazioni sono effettuate entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine di decorrenza.»

Dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti commi:

“4-ter. La comunicazione di cui al comma 4-bis contiene:

- a) l'importo dei singoli debiti
- b) il numero identificativo e la data di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento nonché il codice fiscale ovvero la partita Iva del creditore;
- c) la distinzione tra i debiti di parte corrente e quelli in conto capitale;
- d) l'evidenza dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012;

4-quater. Entro 15 giorni dal pagamento, le pubbliche amministrazioni comunicano, mediante la piattaforma elettronica, i dati relativi al pagamento dei crediti di cui ai periodi precedenti.

4-quinquies. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione entro i termini indicati nei commi 4-bis e 4-quater è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, o misure analogamente applicabili. Comporta altresì l'applicazione di una sanzione pecuniaria, pari a 25 euro per ogni giorno di ritardo, da acquisire al bilancio dell'amministrazione.

4-sexies. Le informazioni acquisite nella piattaforma elettronica mediante le predette comunicazioni sono accessibili ed utilizzabili da parte di ciascuna pubblica amministrazione debitrice, anche ai fini della certificazione dei relativi crediti.”

Art. 2

Interventi localizzati nel territorio

TRV

1. Fuori dai casi in cui si fa luogo alle provvidenze di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, per la concessione di indennizzi alle imprese per il ristoro del danno subito da materiali, attrezzature e beni strumentali in conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare ovvero rallentare la realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

2. L'indennizzo è concesso esclusivamente per una quota della parte eccedente la somma liquidata o liquidabile sulla base del contratto di assicurazione stipulato dall'impresa interessata ovvero, in assenza di un contratto di assicurazione, per una quota del danno subito.

3. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, le parole: «il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

4. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, come modificato dal presente articolo, i criteri e le modalità per l'erogazione dei benefici di cui ai commi 1 e 2, nonché i relativi importi massimi sono definiti, in prima attuazione e in via d'urgenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

Relazione illustrativa

Ai sensi dei commi 1 e 2, si autorizza una spesa di 5 milioni di euro al fine di concedere un indennizzo a favore delle imprese impegnate nella realizzazione di infrastrutture e di insediamenti strategici di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, che abbiano subito atti di danneggiamento, non colposi, delle proprie attrezzature volti ad ostacolare o rallentare l'esecuzione delle stesse opere.

Si precisa che l'ammontare del suddetto indennizzo tiene conto dell'eventuale contratto di assicurazione stipulato dall'impresa interessata.

Con la norma di cui al comma 3, si provvede ad inserire il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'emanazione del regolamento volto a stabilire le modalità di funzionamento del Fondo di solidarietà civile di cui all'articolo 2-bis del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Infine, nelle more dell'emanazione del regolamento suddetto, il comma 4 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri della Giustizia, dell'Economia e delle Finanze, e delle Infrastrutture e dei Trasporti, la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dell'indennizzo citato.

Relazione tecnica

La disposizione prevede una nuova forma di indennizzo destinata ad applicarsi alle imprese, impegnate nella realizzazione di infrastrutture e di insediamenti strategici, inseriti nel Programma delle Infrastrutture Strategiche (PIS), previsto dalla "legge obiettivo" n. 443 del 2001, che abbiano subito atti di danneggiamento, non colposi, delle proprie attrezzature volti ad ostacolare o rallentare l'esecuzione delle stesse opere.

Il beneficio in questione è destinato a trovare applicazione in quei casi in cui l'episodio di violenza non si iscrive nell'ambito di fenomeni estorsivi o usurari che consentirebbero di accedere alle provvidenze previste dalla legge n. 44 del 1999.

L'indennizzo è destinato a gravare sulle risorse del Fondo di solidarietà civile, istituito dall'art. 2-bis del D.L. n. 187 del

2010, come introdotto dalla legge di conversione n. 217/2010, secondo modalità da definirsi con il relativo regolamento di attuazione.

Nelle more dell'emanazione di tale regolamento, la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione del citato beneficio sono rimesse ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che sarà adottato su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri della Giustizia, dell'Economia e delle Finanze, e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La norma non determina nuovi e ulteriori oneri a carico del Bilancio dello Stato.

Essa, infatti, prevede che l'indennizzo in argomento gravi sul citato Fondo nel limite massimo annuo di 5 milioni di euro, lasciando invariate la capienza complessiva e le "fonti" di alimentazione dello stesso Fondo. Queste ultime restano disciplinate in maniera immutata dal richiamato art. 2-bis, comma 1, del D.L. n. 187/2010, e cioè:

- una quota non superiore a un quinto delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia che, sin dalla sua costituzione, ha avuto una dotazione complessiva di circa 2 miliardi di euro;
- i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo stesso D.L. n. 187/2010;
- eventuali contribuzioni volontarie.

Tali fonti di alimentazione garantiscono un'affluenza di risorse adeguata ad assicurare disponibilità finanziarie ai nuovi adempimenti previsti dalla disposizione.

In sostanza, la disposizione garantisce l'erogazione dell'indennizzo, attraverso l'introduzione di un vincolo di destinazione *pro quota* di stanziamenti già previsti a legislazione vigente.

Tale vincolo costituisce, quindi, un limite non valicabile di spesa relativamente all'erogazione del beneficio; ciò risulta ancor più evidente ove si consideri che la disposizione ha cura di precisare che i benefici non corrisposti a causa di tale limite sono soddisfatti nell'anno successivo con priorità rispetto ad altre istanze prodotte nel medesimo anno.

5. Per consentire ad ANAS S.p.A. di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione, il Ministero dell'economia e delle finanze può trasferire in via di anticipazione alla stessa Società le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio.

6. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di Programma – parte investimenti 2012-2016, i rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011.

7. Nelle more della piena attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, a decorrere dall'anno 2013 la Regione Valle d'Aosta provvede al pagamento diretto a Trenitalia S.p.A. del corrispettivo dovuto per i servizi ferroviari di interesse locali svolti nella Regione dalla predetta Società. I pagamenti del corrispettivo annuo sono esclusi dal patto di stabilità interno.

8. Per le spese relative all'organizzazione dei Mondiali di ciclismo in Toscana è assegnata, per l'anno 2013, la somma di 900.000 euro a favore della Federazione Ciclistica Italiana. All'onere derivante si provvede con corrispondente riduzione, nell'anno 2013, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 100 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Relazione illustrativa

Per le spese relative all'organizzazione dei Mondiali di ciclismo in Toscana è assegnata, per l'anno 2013, la somma di 900.000 euro a favore della Federazione Ciclistica Italiana. All'onere derivante si provvede con corrispondente riduzione, nell'anno 2013, del fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006.

non
poveri 9

9. Il fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l'anno 2013, di 35 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228

10. Al fine di garantire la continuità del programma Carta acquisti di cui all'art. 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l'avvio della sperimentazione del programma Carta acquisti di cui all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'art. 81, comma 35, punto b) del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il contratto per la gestione del predetto servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, è prorogato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore.

Relazione illustrativa

Comma 9. La disposizione è diretta a rifinanziare per l'anno 2013, per 35 milioni di euro, il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, (Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti), al fine di garantire il riconoscimento per l'intero anno 2013, e in particolare per l'ultimo bimestre di tale anno, dei benefici della carta acquisti c.d. "ordinaria" (tale programma è operativo dal 1 dicembre 2008). Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Comma 10. Si assicura la continuità nell'erogazione del contributo connesso alla carta acquisti ordinaria e l'avvio della sperimentazione mediante la proroga del contratto per la fornitura del servizio di gestione, sottoscritto in data 24 marzo 2010, fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore, individuato a seguito della gara a procedura aperta il cui bando è stato pubblicato dalla Consip S.p.A. in data 17 ottobre 2013.

11. All'ultimo periodo del comma 15, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppresse le parole: " , il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni".

12. All'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le parole "nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122";

b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le parole "nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122".

13. Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al predetto articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 6.

Relazione illustrativa

La norma recata al **comma 11** è volta a semplificare il trasferimento ai comuni degli alloggi costruiti per i profughi, rimuovendo l'ostacolo della preventiva pubblicazione di un bando locativo da parte dei comuni, al fine di completare i trasferimenti da parte dell'Agenzia, permettendo ai comuni destinatari di provvedere agli adeguamenti dell'immobile prima di procedere all'assegnazione mediante bando.

Il **comma 12** risponde all'esigenza di semplificare e snellire il procedimento di alienazione in blocco di immobili pubblici al fine di permetterne la conclusione in tempi ravvicinati e conseguire i risultati finanziari previsti. Per tale finalità la norma integra le disposizioni di esonero dalla presentazione di documenti e attestazioni già previste nel procedimento di dismissione di beni immobili pubblici disciplinato dall'articolo 3 del decreto legge n. 351/2001.

Analogamente il comma 13 tende ad agevolare il completamento di tali operazioni immobiliari con riguardo all'acquisizione dell'attestato di prestazione energetica, nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa europea.

Relazione tecnica

Le disposizioni recate al comma 11, questi non comportano nuovi oneri finanziari a carico dello Stato, ma permettono una più efficace attuazione dei trasferimenti previsti dalla legge.

Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 non comportano maggiori costi a carico dello Stato, ma anzi comportano un risparmio di oneri, allo stato peraltro difficilmente quantificabile, in relazione allo snellimento dei procedimenti interessati.

Art. 3

Disposizioni a tutela della finanza pubblica

1. All'articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

“9-bis. Per gli enti in sperimentazione, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applicano gli articoli 242 e 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9-ter. Per gli enti in sperimentazione l'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui di cui all'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno.”

Relazione illustrativa

Ai sensi del comma 1, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le Regioni, gli enti locali ed i loro organismi che attuano la sperimentazione riguardante, in particolare, l'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 242 e 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative all'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e conseguente soggezione degli stessi ad appositi controlli.

Si prevede altresì che l'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per i medesimi enti in sperimentazione, sia ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno.

2. All'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dopo le parole: “n. 233, e successive modificazioni,” sono aggiunte le seguenti: “ovvero mediante versamento all' entrata del bilancio dello Stato, e successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di entrambe le suddette giacenze.”

Relazione illustrativa

La norma di modifica dell'articolo 11, comma 9, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 è finalizzata a far confluire nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in apposito capitolo, le risorse non impegnate giacenti sulle contabilità speciali individuate dal medesimo articolo 11, comma 9, nonché presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale, al fine del successivo utilizzo, sulla base delle indicazioni del Commissario straordinario, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche che versano in una situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicare la gestione anche ordinaria delle fondazioni stesse.

Relazione tecnica

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

3. Al fine di consentire l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, fermo restando al momento della presentazione dell'istanza il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. 20 giugno 2012, n. 145 del Ministero dell'economia e delle finanze, l'ammissione all'esame per l'iscrizione al Registro dei revisori ed i relativi esoneri restano disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dalle relative disposizioni attuative.

Relazione Illustrativa

La norma in argomento è finalizzata a consentire l'iscrizione al Registro dei revisori legali, nelle more dell'emanazione del regolamento che disciplina le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità professionale per l'esercizio della revisione legale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010, di competenza del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Pertanto, fino alla data di entrata in vigore dell'emanando regolamento sull'esame di idoneità professionale, l'ammissione all'esame per l'iscrizione al Registro dei revisori legali ed i relativi esoneri restano disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 88 del 1992 e dalle relative disposizioni attuative. Restano fermi il possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa vigente previsti dal D.M. n. 145 del 2012, attuativo dell'articolo 2 del d.lgs. n. 39 del 2010, consistenti nel possesso di un titolo di studio idoneo, di un tirocinio triennale preventivamente svolto presso un revisore legale e del requisito dell'onorabilità.

Relazione Tecnica

La norma, essendo di carattere meramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. In relazione alla necessità di assicurare un costante supporto al Ministero dell'economia e delle finanze nella predisposizione entro il 31 dicembre 2013 e nella attuazione di programmi di dismissione di partecipazioni dello Stato e garantire la realizzazione degli stessi programmi secondo modalità e procedure trasparenti e tali da massimizzare i relativi introiti, il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 1993.

5. Il Comitato di cui al comma 4 è composto dal Direttore Generale del tesoro, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionali e internazionali, individuati nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

6. Il Comitato di cui al comma 4 è nominato con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo incarico ha durata triennale, con possibilità di conferma. Ai Componenti del comitato non spetta alcun compenso né sono attribuiti gettoni di presenza.

7. Ai fini dell'assunzione della carica di componente dei collegi sindacali delle società direttamente o indirettamente partecipate da amministrazioni pubbliche, non costituisce causa di ineleggibilità e decadenza l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con l'amministrazione titolare della partecipazione societaria.

8. Dall'attuazione dei commi da 4 a 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relazione illustrativa

La norma è volta ad assicurare carattere permanente al Comitato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 1993, c.d. Comitato Privatizzazioni, in deroga all'articolo 12, comma 20, del D.L. n. 95/2012, che prevedeva la soppressione degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Tale deroga è giustificata dall'interesse dello Stato di avvalersi, già nell'immediato per la predisposizione di un programma di privatizzazione, in coerenza con quanto indicato dal Governo in "Destinazione Italia", dell'assistenza tecnica degli esperti che compongono il Comitato nella individuazione e nella successiva attuazione di operazioni di privatizzazione di partecipazioni dello Stato.

Le funzioni dell'organismo sono quelle già individuate dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 1993.

Si è provveduto, inoltre, a chiarire che, presso le società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, la nomina a sindaco di un dipendente delle medesime amministrazioni non pregiudica il requisito dell'indipendenza. Infatti, la possibilità di individuare un dipendente delle amministrazioni pubbliche quale sindaco di una società partecipata è funzionale al perseguimento di una maggiore efficacia dei controlli sulla gestione delle risorse pubbliche, ai fini del buon andamento della pubblica amministrazione (cfr. art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001).

La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

9. All'articolo 49-bis, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "di 150 mila euro per l'anno 2013, di 300 mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 200 mila euro" sono sostituite dalle seguenti: "di 100 mila euro per l'anno 2013, di 350 mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 300 mila euro".

10. All'onere derivante dal comma 14, pari a 50 mila euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 100 mila euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

11. Al fine di poter riequilibrare gli effetti dell'incidenza dei carichi fiscali sui prodotti da fumo e loro sucedanei, tenuto conto delle modificazioni dei loro prezzi di vendita al pubblico eventualmente intervenute, e conseguentemente assicurare la tenuta delle correlate entrate erariali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite modificazioni, fino ad un massimo dello 0,7 per cento, delle aliquote di accisa e di imposta di consumo che gravano sui predetti prodotti.”

Relazione tecnica

La struttura e dinamica dell'imposizione fiscale sui prodotti da fumo è piuttosto complessa e comunque tale che, in essa, concorrono due tipologie di prelievo: l'accisa e l'imposta sul valore aggiunto. La fenomenologia non è dissimile nel caso di sucedanei di tali prodotti, relativamente ai quali, fondamentalmente, la differenza sta nel fatto che, in luogo dell'accisa, opera un'imposta di consumo.

La complessità è aggravata dal fatto che, relativamente all'imposta sul valore aggiunto, le basi imponibili di riferimento si arricchiscono di fattori diversi, non ultimo la componente di determinazione dei prezzi – per la quale valgono le scelte imprenditoriali ed individuali dei produttori –, conseguente altresì alle variazioni della domanda sul mercato.

La combinazione dei diversi fattori che così intervengono ed interagiscono fra loro manifestano comunque un risultato storicamente costante, ossia che all'aumentare del prelievo a titolo d'IVA gli effetti, in termini di variazione dei prezzi unitari finali, si incrementano in modo più che proporzionale. E questo con l'ulteriore conseguenza che la risposta, dal lato della domanda, soprattutto in periodi di congiuntura economica negativa, risulta di tipo contrattivo. La diminuzione conseguente dei volumi di vendita, pertanto, comporta – in una sorta di spirale – cali nei gettiti erariali complessivi.

Per attenuare ovvero escludere questo risultato finale, la proposta normativa che si formula punta su un meccanismo dinamico di intervento in via amministrativa, entro una fascia percentuale limite predefinita, e comunque da azionare se ed in quanto effettivamente opportuno, volta ad immaginare variazioni delle aliquote di prelievo – a titolo di accisa ovvero di imposta di consumo – tali da incidere in modo positivo sulle dinamiche dei prezzi, comunque nell'ottica di frenarne la possibile crescita e, specularmente, di evitare contrazioni ulteriori sul lato della domanda.

La proposta normativa, di per se stessa, è tale da prevenire o ridurre al minimo cali di gettito e quindi per definizione insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a